



## Policy Paper

# Il trattamento fiscale dei Crypto Assets <sup>1</sup>

### 1. Introduzione

Il presente contributo analizza il regime fiscale delle cripto-attività introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.<sup>2</sup> L'obiettivo è fornire una panoramica delle nuove norme, tenendo conto della recente prassi dell'Agenzia delle Entrate.<sup>3</sup> Attraverso questo approfondimento, si intende agevolare la comprensione delle nuove regole che disciplinano la tassazione dei redditi delle cripto-attività, fornendo un contributo costruttivo al fine di facilitare la *compliance* da parte di contribuenti e operatori del settore. Difatti, molte questioni interpretative sono state affrontate dalla suddetta prassi, mentre altre restano ancora aperte e potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti.

### 2. Il regime fiscale delle cripto-attività

Con l'introduzione della lettera *c-sexies*) al comma 1 dell'art. 67 del TUIR, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova tipologia di redditi diversi recante un regime di tassazione *ad hoc* per i redditi derivanti da cripto-attività, definite come “*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica*”. I successivi paragrafi riepilogano le principali disposizioni introdotte dal regime fiscale riservato alle cripto-attività.<sup>4</sup>

#### 2.1. Tassazione IRPEF dei redditi derivanti da cripto-attività

Ai sensi della nuova lettera *c-sexies*) dell'art. 67, comma 1 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori a Euro 2.000 nel periodo d'imposta, configurano redditi diversi e sono assoggettati a tassazione con aliquota del 26%. Le eventuali minusvalenze eccedenti Euro 2.000 possono essere compensate con le relative plusvalenze e riportate entro i quattro periodi d'imposta successivi. Analogamente, le minusvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 possono essere compensate e riportate in avanti. In relazione alle operazioni

---

<sup>1</sup> Questo documento è stato redatto da Raffaele Russo e Stefano Giuliano con l'assistenza di Marco Gesualdi, Saverio Brocchi e Federico Pacilli. Hanno partecipato attivamente alla discussione e alla redazione del documento Vieri Ceriani, Gabriele Escalar, Antonio Tomassini e Stefano Trettel.

<sup>2</sup> Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>3</sup> Il 15 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica la bozza di circolare recante chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività ([link](#)). Il Laboratorio Fiscale ha partecipato alla consultazione fornendo il suo contributo ([link](#)). La versione definitiva del documento di prassi è stata pubblicata il 27 ottobre dello stesso anno, con attribuzione del n. 30/E.

<sup>4</sup> Per una disamina esaustiva del regime fiscale delle cripto-attività, si veda R. Russo, M. Gesualdi, *Italian Tax Authorities Shed Light on New Tax Regime for Cryptoassets*, Tax Notes International, febbraio 2024.

di permuta tra cripto-attività, il regime prevede che “*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*”.

## **2.2. Regimi del Risparmio Amministrato e Gestito**

Qualora le cripto-attività siano detenute per il tramite di intermediari, in luogo del “regime dichiarativo”, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione del:

- regime del risparmio amministrato, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, in base al quale l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permute o detenzione di cripto-attività è applicata e versata da parte degli intermediari finanziari o degli operatori non finanziari (i.e., prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale) con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto; o
- regime del risparmio gestito, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, in base al quale l’imposta sostitutiva è applicata e versata ad opera di un intermediario qualificato con il quale il contribuente intrattiene un rapporto di gestione del patrimonio.

## **2.3. Obblighi di monitoraggio fiscale**

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato la disciplina relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale: (i) includendo anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero di cripto-attività tra gli intermediari tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007, e (ii) richiedendo ai soggetti residenti in Italia la compilazione del Quadro RW del modello Redditi in relazione alle cripto-attività detenute, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia (vedasi *infra* con riferimento a Imposta di Bollo e IVACA).

## **2.4. Tassazione delle cripto-attività nel reddito d’impresa**

Ai sensi del nuovo comma 3-*bis*) dell’art. 110 del TUIR, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette, a prescindere dall’imputazione al conto economico. In deroga alle disposizioni generali che regolano la determinazione del reddito d’impresa, dunque, tutti i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività sono fiscalmente irrilevanti, indipendentemente dalle modalità con cui tali *asset* sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei componenti (positivi o negativi) conseguenti alla loro valutazione (con conseguente interessamento del quadro RV per gestire i due distinti valori).

## **2.5. Gli obblighi degli intermediari**

La Legge di Bilancio 2023 ha incluso le cripto-attività nel campo oggettivo degli obblighi di comunicazione e certificazione a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Invero, in assenza dell’opzione per il regime del risparmio

amministrato o gestito, sono tenuti ad adempiere a tali obblighi gli intermediari residenti che intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute loro stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

## 2.6. Imposta di Bollo e IVACA

Il nuovo regime fiscale delle cripto-attività prevede l'assoggettamento a imposta di bollo, nella misura dello 0,2%, dei valori risultanti dalle comunicazioni periodiche inviate alla clientela da parte dei soggetti gestori residenti e relative a depositi in criptoattività. L'imposta di bollo si applica anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela nel corso del singolo periodo di imposta. Inoltre, dal 2023, i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività per il tramite di intermediari non residenti o mediante archiviazione su chiavette, *pc* e *smartphone* (c.d. *cold wallet*), indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e dal luogo in cui sono detenute, sono soggetti ad un'imposta sul valore delle cripto-attività ("IVACA") con aliquota pari allo 0,2%.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Per completezza si segnala che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, è stato consentito ai contribuenti che detengono cripto-attività al 1° gennaio 2023, purché in regola con gli adempimenti legati al monitoraggio fiscale (circostanza non scontata, specie per le cripto-attività diversa dalle valute virtuali) di rideterminarne il valore alla medesima data tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 14%. Tale valore rideterminato assume rilevanza ai fini del computo soltanto di plusvalenze, in luogo del valore o costo di acquisto delle cripto-attività. È stato inoltre consentito ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale connesse alle cripto-attività detenute sia all'estero che in Italia alla data del 31 dicembre 2021. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni, sono state disciplinate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 7 agosto 2023.

### 3. Principali tematiche

L'introduzione del regime fiscale delle cripto-attività ha sollevato diverse questioni interpretative ed operative. Molte di tali questioni sono state affrontate dall'Agenzia delle Entrate nel contesto della circolare n. 30/2023 ("Circolare") e, limitatamente ai rapporti tra l'imposta di bollo e l'IVACA, della risposta a interpello n. 181/2024 ("Risposta a interpello"). Tuttavia, alcune questioni restano ancora aperte e potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti.

#### 3.1. Natura residuale del regime

La nuova fattispecie impositiva contenuta nella lett. c-sexies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR considera come produttivi di redditi diversi la cessione a titolo oneroso, la permuta (a determinate condizioni), il rimborso e la detenzione di cripto-attività. A tal fine, la disposizione specifica che per "cripto-attività" si intende *"una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"*.

Basandosi sulla tecnologia utilizzata, la definizione di cripto-attività introdotta dal nuovo regime fiscale rischiava di ricomprendere tutte le attività che utilizzano una tecnologia *DLT* o una tecnologia simile, potenzialmente determinando la qualificazione come redditi diversi di tutti quei proventi che sarebbero invece soggetti a un diverso regime fiscale in mancanza della suddetta tecnologia. Ciò avrebbe dato luogo a opportunità di arbitraggio fiscale e violato il principio di "neutralità tecnologica".

Ad esempio, avrebbero potuto essere attratti impropriamente nel regime fiscale delle cripto-attività:<sup>6</sup>

- i redditi derivanti dalla detenzione, al di fuori dell'esercizio di impresa, di *security token* recanti la rappresentazione digitale di rapporti di partecipazione, di associazione in partecipazione, di finanziamento o di altri rapporti;
- le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di impresa mediante la cessione a titolo oneroso di *NFT* recanti la rappresentazione di attività digitali o fisiche;
- le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, mediante la cessione a titolo oneroso di *utility token* recanti la rappresentazione del diritto a beneficiare – a condizioni preferenziali – di beni mobili o servizi non aventi natura finanziaria.

In conclusione, la tokenizzazione avrebbe potuto attrarre a tassazione redditi che non sarebbero altrimenti imponibili ovvero assoggettare ad imposta sostitutiva redditi che sarebbero altrimenti soggetti ad un diverso regime fiscale, non garantendo la neutralità dell'utilizzo del *DLT* e creando opportunità per arbitraggi fiscali.

A tal riguardo, la bozza di circolare posta in consultazione pubblica aveva inizialmente affermato che il regime fiscale delle cripto-attività non si applicasse alle rappresentazioni digitali di valori o di diritti riconducibili alla categoria degli strumenti finanziari. Durante il processo di consultazione pubblica, le parti interessate hanno sostenuto che varie categorie di attività digitali non associate a strumenti finanziari sarebbero comunque potute rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo regime.

---

<sup>6</sup> Cfr., G. Escalar, *Il regime fiscale dei redditi delle criptoattività rappresentative di diritti per i privati dovrebbe dipendere dalla loro qualificazione giuridica*, Le Comunicazioni di Escalar e Associati, 16 dicembre 2022.

Nella sua veste definitiva, la Circolare ha quindi ulteriormente precisato che i redditi di cui all'art. 67, co.1, lett. c-*sexies*) del TUIR hanno natura residuale e, pertanto, il relativo regime di tassazione si applicherà esclusivamente alle ipotesi in cui, in base alla qualificazione giuridica dei valori e dei diritti sottostanti alle crypto-attività, tali redditi non appartengano ad una delle categorie reddituali ordinariamente previste dal TUIR. L'approccio residuale è stato confermato anche in relazione al trattamento fiscale del reddito derivante dalla vendita da parte dell'autore di *token* non fungibili (*NFT*) che rappresentano diritti di proprietà intellettuale. In particolare, la Circolare specifica che questi redditi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, a meno che non siano derivati nel corso di un'attività di impresa.

A tal riguardo, merita osservare che i principi interpretativi forniti dalla Circolare, volti a sancire la natura residuale del regime di tassazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR, sembrano essere in linea con il tenore letterale della norma stessa e, in particolare, con il primo capoverso del comma 1 dell'art. 67.

### **3.2. Permuta fra crypto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni**

Ai sensi della lettera c-*sexies*) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». In assenza di chiarimenti, questa disposizione aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi, anche a causa della continua evoluzione delle caratteristiche degli *asset* digitali. A tal riguardo, la Circolare ha precisato che “dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un *NFT* con un altro *NFT*. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un *NFT* con una crypto-valuta. In sostanza, lo scambio tra crypto-attività aventi medesima funzionalità economica, come illustrata nel par. 1, non sono fiscalmente rilevanti in quanto si considerano “aventi eguali caratteristiche e funzioni” (enfasi aggiunta).

Pertanto, in base ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, si considera che le crypto-attività abbiano “*eguali caratteristiche e funzioni*” se le stesse svolgono le medesime funzioni economiche. Tale condizione è soddisfatta qualora la permuta riguardi crypto-attività appartenenti alla stessa categoria, da individuarsi con riferimento alla tassonomia fornita dalla Circolare sulla base della funzione economica della crypto-attività, ovvero sia:

- “*token* di pagamento”, ossia mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
- “*security token*”, rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- “*utility token*”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l'utilizzo di un *software* ad esito del processo di sviluppo);
- “*non-fungible token*” (“*NFT*”) è un *token* che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico (digitale o fisico) scritto su catena di blocchi.

A tal riguardo, sono apprezzabili i principi interpretativi forniti dalla Circolare, volti a delimitare l'ambito del regime applicabile alle operazioni di permuta tra cripto-attività.

In relazione alla sopra menzionata tassonomia, esistono numerose tipologie di *token* che presentano simultaneamente caratteristiche ascrivibili a diverse categorie - cosiddetti "*token ibridi*" - oppure aventi caratteristiche variabili durante il ciclo di vita - cosiddetti "*token mutanti*". Per tali *token* non risulta possibile, né tantomeno agevole, identificare una classificazione univoca, potendo essere inquadrati in almeno due delle categorie previste dalla Circolare nello stesso momento ovvero nel corso della loro vita. Ciò si verifica prevalentemente nel caso di *token* che possiedono caratteristiche sia dei "*token di pagamento*" che degli "*utility token*".

Tale circostanza assume primaria rilevanza se si considerano i suoi effetti sul regime fiscale applicabile alle operazioni di permuta che coinvolgano almeno un *token* ibrido o mutante. Infatti, in assenza di criteri per classificare tali *token*, la loro qualificazione non è affatto agevole. Sarebbe pertanto utile decifrare i criteri chiari per la qualificazione dei "*token ibridi*" e dei "*token mutanti*" all'interno della tassonomia individuata nella Circolare. Questo al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire potenziali contenziosi futuri<sup>7</sup>. Allo stesso modo, sarebbe utile anche chiarire il trattamento fiscale dei cosiddetti *token "wrapped"*, ovvero i *token* che rappresentano un altro *asset* su una diversa *blockchain*, e i "*token bridged*", ovvero quelli trasferiti tra diverse *blockchain* tramite protocolli di *bridging*. A tal riguardo, si ritiene che la funzione economica di questi *token* rimanga quella del *token* originario, "di partenza". In quest'ottica, lo *swap* tra il *token* originale e quello "*wrapped*" o "*bridged*" potrebbe essere considerato fiscalmente irrilevante. In tal modo, riconoscendo l'equivalenza fiscale tra il *token* originale e le sue versioni "*wrapped*" o "*bridged*", si semplificherebbe notevolmente il trattamento fiscale di queste operazioni, evitando la moltiplicazione di eventi imponibili e mantenendo una coerenza nella valutazione economica delle cripto-attività detenute dagli utenti, indipendentemente dalla *blockchain* su cui si trovano.

Con specifico riguardo alle permutate tra cripto-valute e *stablecoin*, la Circolare fornisce chiarimenti in linea con l'approccio definito dal regolamento MiCA, in base al quale le *stablecoin* possono essere distinte in:

- *e-money token*: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
- *asset-referenced token*: un tipo di cripto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.

Sulla base della diversa natura delle due categorie di *stablecoin* sopra evidenziate, la Circolare stabilisce che la permuta tra una cripto-valuta e un *e-money token*, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta *fiat*, è fiscalmente rilevante. Invece, la permuta tra cripto-valute e *asset-referenced-token*, mancando per questi ultimi sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non assume rilevanza fiscale.

---

<sup>7</sup> Un esempio di *token* ibrido è il Binance Coin (BNB). Esso può essere utilizzato per i pagamenti sulla piattaforma di scambio Binance (funzione di *token* di pagamento), offre sconti sulle commissioni di *trading* (funzione di *utility token*) e viene impiegato nella Binance Smart Chain per l'esecuzione di *smart contract* (caratteristica simile ai *security token*). Per ulteriori informazioni, si veda <https://www.binance.com/it/bnb>

In merito a tale chiarimento, permane qualche dubbio circa la classificazione all'interno delle quattro categorie identificate dalla Circolare degli *e-money token* che, sulla base dei principi espressi dalla Circolare non dovrebbero quindi essere considerati “*token* di pagamento”. A tal riguardo, si ritiene che in linea di principio l'eccezione sia appropriata vista la natura degli *e-money token*. Tuttavia, tale differenziazione solleva un ulteriore interrogativo in merito all'applicabilità delle altre disposizioni del regime fiscale alla categoria degli *e-money token*, aspetto che andrebbe eventualmente chiarito in via interpretativa. In ogni caso, sembrano opportuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di permuta fra *token* di pagamento e *e-money token* avvenute nelle more della procedura di autorizzazione richiesta dalla disciplina regolamentare alle autorità competenti (e.g., ESMA).<sup>8</sup> Invero, derivando il trattamento fiscale degli *e-money token* dalla loro qualificazione ai fini regolamentari, permane il dubbio di come trattare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su tali *asset* antecedentemente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte di ESMA – e quindi alla loro classificazione come *EMT*.<sup>9</sup>

Sempre in merito a tale chiarimento, ma con riferimento agli *asset-referenced-token*, se da un lato è condivisibile il ragionamento della Circolare, dall'altro sembra difficile escludere che possano verificarsi situazioni in cui la permuta abbia ad oggetto *asset-referenced-token* che in realtà hanno caratteristiche tali da essere tutt'altro che simili alle cripto-valute e, quindi, da assoggettare a imposta.

Considerando che il disallineamento temporale tra il momento di realizzo dell'operazione e la conclusione dell'*iter* autorizzativo potrà verificarsi anche in futuro, sarebbe auspicabile un chiarimento in tal senso.

### **3.3. Idonea documentazione al fine di dimostrare il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività**

In base ai criteri del comma 9-*bis* dell'art. 68 del TUIR, l'eventuale plusvalenza di cui alla lett. c-*sexies*) è data dal confronto tra: i) il corrispettivo percepito nel caso di cessione ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate; e ii) il costo o valore di acquisto, con la precisazione che in caso di successione rileva il valore indicato in dichiarazione di successione e nel caso di donazione il costo per il donante. La norma prevede che il “*costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero*”.

---

<sup>8</sup> Invero, la normativa di riferimento per i requisiti dei *token EMT* è la *Markets in Crypto-assets Regulation (MiCAR)*. La Regolamentazione stabilisce i criteri che i *token* devono soddisfare per essere considerati *EMT*, inclusi requisiti di sicurezza, trasparenza e controllo, fornendo altresì il quadro giuridico necessario per la loro emissione e circolazione all'interno dell'Unione Europea. L'ente responsabile per l'autorizzazione degli *EMT* è l'*European Securities and Markets Authority (ESMA)*. Questo organismo ha il compito di valutare e approvare i *token* che soddisfano i requisiti stabiliti dalla *MiCAR*, garantendo che siano conformi alle normative europee e tutelando gli investitori.

<sup>9</sup> Un tema che oggi si pone, in fase di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, concerne come trattare le operazioni di permuta avvenute nel 2023 fra *token* di pagamento e *stablecoin* per le quali, soltanto successivamente, ovvero nel corso del 2024, si è concluso l'*iter* autorizzativo e sono state dichiarate quali *EMT* ai fini regolamentari. Citando un caso concreto, la società Circle, emittente delle *stablecoin* USDC e EURC, ha ottenuto l'autorizzazione per l'emissione e la circolazione dei suoi *e-money token* il 2 luglio 2024. Al riguardo, resta da chiarire se la nuova classificazione si applicherà retroattivamente o solo *ex nunc* dal momento dell'autorizzazione. Adottando la seconda soluzione, le transazioni effettuate prima del 2 luglio 2024 (ad esempio per il *token* USDC) non sarebbero soggette a tassazione, poiché le *stablecoin* sarebbero considerate quali *asset-referenced token* e quindi la loro permuta con *token* di pagamento, come chiarito dalla Circolare, non darebbe luogo a un evento imponibile.

Tuttavia, nel sistema delle cripto-attività, esistono modalità di transazione *on-chain*, che avvengono nella *blockchain* in maniera decentralizzata; e modalità *off-chain*, eseguite di regola senza un intermediario. Ebbene, la transazione *on-chain* non prevede l'emissione di documenti da terze parti in quanto tutte le transazioni sono pubbliche e visionabili attraverso un c.d. *explorer*. Diversamente, nelle transazioni *off-chain*, i documenti disponibili sono spesso costituiti da meri *file* di testo, nel formato *comma-separated values*, liberamente modificabili, senza quindi poter ricevere né un estratto conto né una vera e propria rendicontazione.

La richiesta di idonea documentazione del costo delle cripto-attività è presente anche in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari, nell'ambito del regime del risparmio amministrato previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997. In tale ipotesi, il contribuente ha la facoltà di provare il costo soltanto attraverso la certificazione dell'acquisto delle cripto-attività tramite eventuali intermediari, tralasciando le problematiche di prova documentale sopra menzionate. In relazione a tale ultimo profilo, sarebbe opportuno fornire chiarimenti su come dimostrare il costo o valore d'acquisto della cripto-attività, ad esempio offrendo al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva in cui il costo delle cripto-attività sia attestato dallo stesso.

#### **3.4. Chiarimenti in tema IVA: la labile distinzione tra scambio tra valuta fiat e criptovalute (ritenuto esente) e la cessione a titolo oneroso di utility tokens (assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria)**

Mentre con riferimento alle criptovalute sembra esserci convergenza circa la natura finanziaria delle stesse, che confermerebbe l'impostazione già adottata dall'Agenzia circa una generale esenzione IVA, sugli altri *token* si ritiene che il dibattito non sia sopito.

A seguito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito l'esenzione IVA per lo scambio di criptovalute con valute *fiat*, anche l'Amministrazione finanziaria italiana si è occupata in più occasioni della qualificazione IVA delle cripto-attività, sia tramite risoluzioni che con risposte a istanze di interpello (mettendo a sistema le varie posizioni nella Circolare). La Circolare ha definito un approccio metodologico per l'analisi del trattamento IVA delle cripto-attività, precisando che: i) si rende necessario una valutazione caso per caso e ii) si prevede un approccio *look through* che, privilegiando la sostanza sulla forma, indaghi la reale natura, funzione pratica e scopi per le quali le criptoattività sono utilizzate, prescindendo dal *nomen juris*.

Tuttavia, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, si dovrebbero ritenere esenti da IVA, a prescindere dalle modalità sia di determinazione del corrispettivo che di pagamento, le seguenti transazioni finanziarie (a titolo oneroso) da chiunque effettuate su valute virtuali, al ricorrere di determinate condizioni:

- a) cambio di valuta *fiat* contro valuta virtuale, nonché cambio tra valute virtuali diverse;
- b) *mining* su valute virtuali per conto terzi (e.g., *fee* applicata dal *miner*);
- c) commissioni per i servizi di *digital wallet*;
- d) *staking*.

Invece, sono da considerare fuori dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni per le quali manchi l'onerosità ovvero il rapporto sinallagmatico tra le parti (e.g., quando il *miner* viene remunerato in



automatico dal sistema, in assenza di specifici contratti e senza che sia possibile individuare una controparte definita).

In linea generale, i principi sopra esposti sono applicabili ai “*token di pagamento*” (utilizzati quali valuta virtuale/mezzi di pagamento) tale per cui le operazioni ad essi relative sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633/1972, mentre con riferimento agli “*utility token*” la Circolare riepiloga le posizioni già fornite in occasione di precedenti risposte a interpello. In particolare, viene nuovamente confermata l’assimilazione sul piano IVA degli “*utility token*” puri ai buoni corrispettivo (nei limiti in cui il *token* è in tutto e per tutto assimilabile a un *voucher* ai sensi delle disposizioni unionali applicabili in materia), rendendo a essi applicabile gli articoli da 6-*bis* a 6-*quater* e l’articolo 13, comma 5-*bis* D.P.R. n. 633/1972.

Peraltro, con riferimento agli *NFT* ed agli altri *token* che inglobano diritti, la relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2023 già sembrava confermare che possono rappresentare dei beni immateriali, per i quali dovrebbe generalmente valere l’assimilazione ai servizi prestati attraverso mezzi elettronici e quindi l’imponibilità ai fini tributari.

### **3.5. Effetti della regolarizzazione delle cripto-attività**

In caso di regolarizzazione delle proprie cripto-attività (i.e., possesso e/o redditi a queste riferibili) avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 138 - 142 della Legge di Bilancio 2023, uno dei punti critici riguarda la possibilità di considerare questi valori come costo o valore di acquisto ai fini fiscali. Al riguardo si ritiene che il valore indicato nella regolarizzazione debba essere considerato come costo di acquisto. Difatti, affinché l’Amministrazione finanziaria accetti il valore ricostruito, il contribuente dovrà aver fornito un accurato *set* documentale a supporto che attesti inequivocabilmente la “*storia*” delle cripto-attività fino al momento della regolarizzazione e del successivo realizzo.

### **3.6. Gli obblighi degli intermediari nell’ambito del regime del risparmio amministrato**

L’applicazione del regime del risparmio amministrato aveva sollevato dubbi riguardo alla verifica del requisito dello “*stabile rapporto*” - già previsto per le banche e altri intermediari finanziari tradizionali - tra clientela e cripto-operatori. A tal riguardo, erano necessari dei chiarimenti poiché il requisito è cruciale per definire le responsabilità degli intermediari che agiscono come sostituti d’imposta nei confronti dei clienti italiani, in particolare in caso di intermediari non residenti che operano attraverso una società controllata o una stabile organizzazione in Italia.

La questione è stata affrontata dalla Circolare la quale ha sostenuto che il requisito in parola si può considerare verificato tra un cliente e un cripto-operatore in presenza di un accordo di custodia per le chiavi private o un conto su cui sono addebitate o accreditate le transazioni in cripto-attività. Pertanto, la società controllata o la stabile organizzazione in Italia di un intermediario estero dovrà agire come sostituto d’imposta nella misura in cui mantiene un accordo di custodia diretta delle chiavi private o un rapporto per la negoziazione delle cripto-attività con i clienti italiani. Tuttavia, tali obblighi non sussistono se questi rapporti sono instaurati direttamente con la controllante o la casa-madre estera dell’intermediario non residente.

Tali chiarimenti sono apprezzabili perché delineano il campo applicativo degli obblighi in materia di regime del risparmio amministrato in relazione anche agli intermediari non residenti. Difatti, i chiarimenti forniti dalla circolare sono di particolare rilevanza soprattutto per gli intermediari dell'UE iscritti nel registro tenuto dall'Organismo per gli Agenti e Mediatori (OAM) e che hanno costituito delle stabili organizzazioni in Italia al mero fine di ottemperare ai requisiti nazionali applicabili in materia di antiriciclaggio. Invero, il Decreto Ministeriale 22A01127 del 13 gennaio 2022 (decreto OAM) del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha imposto l'obbligo per i cripto-operatori che operano o intendono operare sul territorio italiano di iscrizione obbligatoria in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM. Per l'iscrizione, gli intermediari devono avere la propria sede legale o, se diversa, quella amministrativa in Italia; mentre agli intermediari UE è richiesta la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

### **3.7. Territorialità dei redditi derivanti da cripto-attività**

La Circolare ha indicato quali siano i principi di territorialità rilevanti per i redditi derivanti dalle cripto-attività, ritenendo applicabili quelli previsti per i redditi diversi dall'art. 23 del TUIR. A tal fine, la Circolare considera prodotti in Italia i redditi derivanti da cripto-attività le cui chiavi di accesso siano: (i) detenute presso un prestatore di servizi residente in Italia o presso la stabile organizzazione in Italia di prestatori non residenti; (ii) oggetto di stabile rapporto con un intermediario finanziario in Italia o presso la stabile organizzazione di intermediari non residenti.

Inoltre, viene specificato che, in caso di intermediari residenti in uno Stato Membro ed iscritti all'OAM, il reddito non si considera prodotto in Italia a condizione che le cripto-attività non siano detenute attraverso la stabile organizzazione in Italia di tale soggetto. Se le chiavi sono detenute direttamente dal contribuente (ad esempio tramite chiavette USB), il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato, localizzazione in Italia che è da presumere se il soggetto che lo detiene è ivi residente. Resta ferma la facoltà del contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione. Infine, gli stessi presupposti di territorialità devono essere adottati secondo la Circolare per l'individuazione dei redditi prodotti all'estero da parte dei neo-residenti in Italia (di cui al regime dell'art. 24-*bis* del TUIR).

Tali chiarimenti sono utili ma la Circolare non affronta il caso in cui le cripto-attività siano detenute attraverso un c.d. “*noncustodial hot wallet*”, quale ad esempio un portafoglio *online* che non dispone di un archivio fisico (e.g., Metamask). In questo caso si ritiene che debbano trovare applicazione i principi sopra menzionati, che presumono la localizzazione del portafoglio in base alla residenza fiscale del soggetto detentore.

### **3.8. Problematiche applicative dell'imposta di bollo**

In primo luogo, si ritengono condivisibili i chiarimenti forniti dalla Riposta a interpello con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di applicazione dell'imposta di bollo esaminando, *inter alia*, i rapporti tra la stessa e l'IVACA.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> In tale sede, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, come già chiarito dalla Circolare, che non si è tenuti ad applicare l'IVACA sulle cripto-attività nei casi in cui l'intermediario abbia applicato l'imposta di bollo sui valori emergenti dalle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all'art. 13 co. 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Tuttavia, le modalità applicative del regime dell'imposta di bollo sulle cripto-attività potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti:

- nel caso in cui sia dovuta l'imposta di bollo sulle cripto-attività detenute presso un c.d. *CASP* (i.e. prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del D.Lgs. n. 231 del 2007), andrebbe precisato chi è il soggetto obbligato al pagamento qualora il cliente non abbia provvista *fiat* presso il medesimo *CASP* (e.g. perché la valuta *fiat* è stata integralmente convertita in cripto-attività)<sup>11</sup>;
- nel caso in cui sia dovuta l'imposta di bollo sulle cripto-attività, occorre confermare che trovi applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.M. 24 maggio 2012<sup>12</sup> in base al quale il *CASP*, previo pagamento dell'imposta di bollo proporzionale sulle cripto-attività, non sarebbe tenuto ad assolvere alcun altro obbligo in tema di bollo in relazione ad eventuali ulteriori comunicazioni o rendiconti inviati ai clienti attinenti il medesimo rapporto.

### 3.9. Trattamento della soglia dei 2.000 euro tra plusvalenze e minusvalenze

Sono sorti dubbi interpretativi in merito alla natura della soglia dei 2.000 euro, in particolare se la stessa debba essere considerata come una "franchigia" ovvero come una condizione per l'imponibilità della plusvalenza realizzata nel periodo di imposta.

A tal riguardo, la Circolare stabilisce che "*la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d'imposta*". In quest'ottica, pertanto, in caso di una plusvalenza complessiva pari a 2.001 euro il contribuente calcolerebbe l'imposta soltanto su 1 euro (plusvalenza di 2.001 euro – franchigia di 2.000 euro). Tuttavia, dal modello di dichiarazione Redditi PF 2024 e dalle relative istruzioni per la compilazione sembra emergere un approccio non coerente con quanto affermato in Circolare: invero, in base alle istruzioni per la compilazione della nuova sezione per le plusvalenze (e le minusvalenze) derivanti dalla cessione di cripto-attività (i.e., la sezione II-B del quadro RT), ai fini del calcolo della plusvalenza complessiva si afferma quanto segue: "*Nel rigo RT33, colonna 2, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT31 e l'importo di rigo RT32, colonna 2, se positiva. **Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro.***" (enfasi aggiunta)

---

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività, viene prevista l'indicazione nel Quadro RW delle cripto-attività soggette a imposta di bollo per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16 della medesima sezione. La risposta a interpello precisa, altresì, che non è dovuta l'imposta di bollo in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto l'importo non rappresenta un prodotto finanziario ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 642/72.

<sup>11</sup> In tale circostanza, si dovrebbe valutare se l'imposta possa essere pagata direttamente dal cliente finale, oppure se possa essere il *CASP*, quale soggetto responsabile, a disporre la vendita di cripto-attività per recuperare la liquidità minima ai sensi dell'art. 19 co 3-bis del D.L. n. 201/2011 (come previsto per le quote o azioni di OICR). Occorre inoltre confermare che nell'ipotesi in cui vi sia una giacenza *fiat* non convertita presso un distinto *service provider*, il *CASP* possa utilizzare tale valuta *fiat* per adempiere al pagamento dell'imposta di bollo, riducendo il saldo di in favore del cliente.

<sup>12</sup> L'art. 4, comma 4, del DM 24 maggio 2012 prevede che "*L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio, ovvero relativi al deposito titoli o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati; l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio nonché per le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000*".

Inoltre, nel caso di minusvalenza la Circolare stabilisce che la soglia agisce come una franchigia consentendo il riporto in avanti nei 4 anni successivi solo delle minusvalenze “nette” che eccedono i 2.000 euro. È evidente la sperequazione che si creerebbe in tale circostanza, prevedendo da un lato la tassazione per intero della plusvalenza (se superiore a 2.000 euro) e dall’altro il riporto della minusvalenza soltanto in relazione all’eccedenza rispetto alla medesima soglia. Sarebbero pertanto auspicabili chiarimenti che confermino espressamente l’interpretazione adottata in Circolare.

### **3.10. Definizione di “staking”**

Alla luce delle definizioni fornite nella Circolare, sarebbe importante chiarire la distinzione tra lo *staking* che avviene per “*Proof of Stake*” all’interno di *blockchain* come Ethereum (*staking* che può avvenire direttamente tramite *smart contract*) e quello che viene effettuato attraverso servizi offerti da *exchange* o piattaforme di terzi (come ad esempio Lido Finance). La differenza è fondamentale per definire il trattamento fiscale delle diverse tipologie di *staking*. In particolare, non è chiaro se il trasferimento di cripto-attività ai fini dello *staking* costituisca una cessione fiscalmente rilevante o se le cripto-attività rimangano soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’imposta di bollo, rimanendo nel *wallet* del contribuente.

### **3.11. Criticità della tassazione delle cripto-attività nel reddito d’impresa**

Come anticipato, la novella ha inserito all’art. 110 del TUIR il comma 3-*bis*) il quale dispone che “*In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente art., non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico*”. A tal riguardo, la Relazione illustrativa precisa che “*nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo*”.

A tal riguardo, non sembra chiaro come differenziare le tipologie di cripto-attività, considerato che l’unica definizione di cripto-attività è quella, piuttosto ampia, fornita dell’art. 67 del TUIR e mutuata dal regolamento *Micar*. In particolare, si riscontra l’assenza di una disciplina relativa ad alcune fattispecie che ruotano intorno alla fiscalità dei soggetti imprenditori, come quelle connesse al realizzo o alle operazioni su derivati, la cui disciplina dovrebbe, anche per le cripto-attività, essere rinvenuta nell’art. 112 TUIR.

Infine, ad integrazione e completamento di quanto fatto dal legislatore tributario, sembra importante che chiarimenti vengano forniti anche dal punto di vista contabile.